

TORNATA DELL'11 MAGGIO 1852

PRESIDENZA DELL'AVVOCATO GASPARE BENSO VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi — Seguito della discussione e approvazione del progetto di legge per un'imposta personale e mobiliare — Relazione della Commissione sull'articolo 24 ad essa rinviato — Obbiezioni del deputato Gastinelli — Approvazione di quell'articolo — Relazione della Commissione sull'articolo 41 — Approvazione dei rimanenti articoli — votazione ed approvazione della legge — Presentazione di un progetto di legge dal ministro dell'interno, per un mutuo da contrarsi dalla provincia di Faucigny — Nomina del presidente della Camera — Nomina di un vice-presidente.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

AIRENTI, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, e dà lettura del seguente sunto di petizione:

4531. Quarantadue tra albergatori, trattori e rivenditori di vino della città e provincia di Torino propongono alcune modificazioni al progetto di legge per la riforma dei diritti di gabella.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. La Camera non essendo in numero, si procederà all'appello nominale.

(Risultano assenti i seguenti deputati):

Agnès — Angius — Bairo — Balbo — Barbier — Bastian — Bellono — Berghini — Berruti — Bertolini — Biancheri — Blanc — Blonay — Bolmida — Bon-Compagni — Bottoni — Brignone — Brofferio — Bronzini-Zapelloni — Cadorna — Cagnardi — Cambieri — Campana — Carquet — Costa — Cavalli — Cavour Camillo — Cavour Gustavo — Chapperon — Chenal — Chiò — Cornero — Correnti — D'Azeglio — Daziani — Decastro — Deforesta — Demartinel — Di Santa Rosa — Falqui-Pes — Farini — Franchi — Galvagno — Garibaldi — Gastinelli — Gerbino Felice — Gianoglio — Grixoni — Jacquemoud — Justin — La Marmora — Leotardi — Louaraz — Malan — Mantelli — Martinet — Mazza — Menabrea — Mezzena — Miglietti — Mon-

gellaz — Paleocapa — Parent — Pernigotti — Pernati — Pescatore — Petitti — Ravina — Ricci Giuseppe — Roberti — Rulfi — Salmour — Saracco — Sauli Damiano — Serpi — Sineo — Siotto-Pintor — Solaroli — Spano — Sulis — Tuveri — Valerio G. — Vicari.

La Camera essendo ora in numero, porrò ai voti l'approvazione del processo verbale.

(È approvato.)

Il deputato Decandia scrive chiedendo un congedo di due mesi per ragioni di servizio e motivi di famiglia.

(È accordato.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'IMPOSTA PERSONALE E MOBILIARE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per l'imposta personale e mobiliare.

La Camera approvò gli articoli di questo progetto fino al 42 inclusivamente, inviando però alla Commissione gli articoli 24 e 41.

Chiederò alla Commissione se abbia compiuto il mandato avuto dalla Camera.

TORELLI, relatore. La Commissione è pronta a rendere conto alla Camera del suo operato.

PRESIDENTE. La parola è al signor relatore.

TORELLI, relatore. La Camera ieri ha sancito in principio che si dovesse far distinzione tra vetture di lusso e vetture di uso misto, ha pure sancito in principio che si dovesse ammettere una sovratassa per gli stemmi, lasciando poi alla Commissione la definizione delle vetture di lusso, e di quelle di uso misto, non che la proposta della tassa da fissarsi a queste diverse categorie di vetture. La Commissione quindi avrebbe redatta la presente tabella.

« La tassa in ragione delle vetture sospese destinate al trasporto delle persone è fissata: per una vettura sospesa di lusso a due ruote, se ad un cavallo solo, lire 10, se è a due cavalli, 20; per una vettura sospesa di lusso a quattro ruote, se è ad un cavallo solo, lire 20, se a due cavalli, lire 40. »

Come la Camera vede, queste sono ancora le cifre che aveva proposte il Ministero.

« Le vetture di lusso sono quelle che servono abitualmente e principalmente al trasporto delle persone per loro passatempo o diporto.

« Per una vettura sospesa, e di uso misto a due ruote, se è ad un cavallo solo, lire 5, se a due cavalli, lire 10; per una vettura sospesa, e di uso misto a quattro ruote, se è ad un solo cavallo, lire 10, se a due cavalli, lire 20.

« Le vetture di uso misto sono quelle adoperate principalmente per l'esercizio di una professione che ne richiegga l'uso, come le vetture dei medici, chirurghi, veterinari, sensali, negozianti, commessi viaggiatori, e dei proprietari di beni rurali che attendono in persona alla loro coltivazione, e degli affittaiuoli.

« La tassa per le vetture con stemmi sarà duplicata.

« Per stemma s'intende qualunque segno blasonico, compresa la cifra sormontata da una corona, o la corona semplice. »

Come vede la Camera, queste definizioni non possono certamente segnare i limiti così marcati da rendere impossibile qualunque siasi inconveniente: per altro esse si accordano, per quanto è possibile, con quella già adottata relativamente ai cavalli di lusso, e la Commissione non saprebbe darne altre.

Quindi prego la Camera a voler accogliere quest'articolo quale è formulato.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio. Io accetto la proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Osservo al signor relatore che, secondo la proposta della Commissione, non si dice *per ogni vettura*, ma bensì *per una vettura* e nemmeno si contempla il caso in cui il contribuente ne abbia due.

TORELLI, relatore. Questo è l'articolo quale venne proposto dalla Commissione.

Ieri la Camera non ha deliberato cosa alcuna a questo riguardo, e per conseguenza la Commissione si è ristretta a deliberare per una vettura.

Però se si vuol dire *per ogni vettura*, la Commissione ha niente in contrario.

PRESIDENTE. Quindi invece di dire *per una vettura*, si dirà *per ogni vettura*.

Se niuno domanda la parola, pongo ai voti l'articolo 24 così riformato dalla Commissione (*Vedi sopra*) meno i due ultimi alinea già stati approvati dalla Camera.

GASTINELLI. Domando la parola.

Mi pare che la definizione delle vetture di lusso sportaci dalla Commissione, *quelle cioè che servono solamente al diporto, al passatempo*, sia troppo ristretta e riesca illusoria,

perciocchè delle vetture anche di lusso si serve il proprietario a parecchi altri usi che le convenienze sociali esigono, senza che possano qualificarsi meri diporti o passatempi.

Mi pare conseguentemente che dovrebbe estendersi la definizione, onde non escludere molte vetture di cui uno si serve principalmente ed abitualmente, nè per l'esercizio di una professione, nè per uno stretto bisogno, e neppure altronde semplicemente per diporto, o passatempo, ma altresì e più, per convenienze sociali.

TORELLI, relatore. Io prego la Camera a voler accettare quest'articolo tal quale fu proposto, perchè se noi vogliamo ritornare sopra questa definizione, ne proporremo molte altre e direi quasi all'infinito, senza sapere quale sia quella che può colpire nel segno.

Non vi sono che due cose da osservare, se vi esista o no questo bisogno. Quando uno si serve di una vettura, non per l'esercizio di una professione o per necessità di affari, ma per altre cause, sia poi per passatempo o per convenienze sociali, non sarà mai una necessità, ma includerà sempre l'idea del passatempo.

Io pertanto insisto sulla definizione tale quale venne proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti quest'articolo quale venne proposto dalla Commissione.

(La Camera approva.)

Ora viene l'articolo 41.

Do la parola al signor relatore.

TORELLI, relatore. All'articolo 41 l'onorevole Gastinelli aveva rilevato come fosse contraddittoria l'osservazione contenuta nell'ultimo alinea che dice:

« Coloro che non rinnovassero la dichiarazione nel mese di dicembre, oltre di subire la sovratassa sovrastabilita, perderanno il diritto a quella diminuzione d'imposta che potesse loro competere per tutta la successiva annata. »

La Commissione, ben considerando che questa condizione di dover pagare la sovratassa stabilita è già menzionata nell'articolo precedente, ha creduto di poter togliere questa clausola senza alterare il senso dell'articolo, epperò propone la sospensione di queste parole *oltre di subire la sovratassa sovrastabilita, ecc.*

Però la Commissione a questo proposito ha ravvisato di dover proporre un'aggiunta, che io prego la Camera di voler favorevolmente accogliere.

La Camera ben rammenta come all'articolo 7, al terzo alinea, siasi fatta facoltà ai cittadini, che ravvisassero gravatoria la proposizione fissata dalla legge nel modo di calcolare la mobilia, di chiedere una perizia d'ufficio del valore della medesima.

Ora questo diritto di far istanza per determinare il valore della mobilia vuol essere limitato non già per quanto riguarda il diritto stesso, ma per l'opportunità del tempo e pel modo di chiederlo, acciocchè l'esercizio del medesimo non si converta in una sorta d'imbarazzi per le molte perizie domandate or dall'uno, or dall'altro in tempo inopportuno.

A quest'uopo la Commissione vi propone quest'aggiunta:

« Coloro che nella dichiarazione non avranno fatto apposita istanza per la perizia della mobilia s'intenderanno aver aderito alla fissazione del valore della medesima sulle basi normali determinate dal terzo alinea dell'articolo 7, e non potranno più richiederla nel corso dell'anno. »

Questa disposizione torna anche a vantaggio dei cittadini, nel senso che se tutte le perizie che si richiedono cadono

nei medesimo tempo, costeranno certamente meno; quindi io la propongo nell'interesse dell'erario, come nell'interesse dei cittadini.

PRESIDENTE. Rileggerò quest'articolo 41, coll'aggiunta della Commissione.

« Art. 41. Il difetto delle prescritte dichiarazioni nei termini stabiliti dalla presente legge o di quelli da stabilirsi per regolamento, o l'infedeltà delle medesime daranno luogo ad una sovratassa uguale alla metà dell'imposta personale-mobiliaria che in definitiva risulterà dal contribuente dovuta.

« Nel caso d'infedeltà la sovratassa sarà tuttavia regolata soltanto sulla tassa dovuta per gli elementi in cui fu riconosciuta l'inesattezza, e non sul complesso dell'imposta incumbente al dichiarante.

« Coloro che non rinnovassero la dichiarazione nel mese di dicembre, oltre di subire la sovratassa sovrastabilita, perderanno il diritto a quella diminuzione d'imposta che potesse loro competere per tutta la successiva annata.

« Coloro che nella dichiarazione non avranno fatto apposita istanza per la perizia della mobilia si intenderanno aver aderito alla fissazione del valore della medesima sulle basi normali determinate nel terzo alinea dell'articolo 7 e non potranno più richiederla nel corso dell'anno. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

La discussione è rimasta nella precedente tornata all'articolo 43 che leggo e pongo ai voti.

(I seguenti articoli, fino al 49, sono approvati senza discussione.)

« Art. 43. Le dichiarazioni potranno farsi su carta libera, e devono essere sottoscritte dal contribuente.

« Laddove questi non sappia o non possa scrivere, la di lui incapacità deve essere attestata sulla dichiarazione da due persone conoscenti del medesimo.

« Art. 44. Le dichiarazioni per la parte che riguardano al valore locativo dei locali pigionati saranno corredate dai dichiaranti colle relative scritture originali di locazione o con copia di esse in carta libera da loro firmata.

« In mancanza di scritture, il dichiarante presenterà un certificato firmato da esso e dal proprietario o locatario principale dal quale risulti dall'ammontare della pigione.

« In difetto di tale corredo la dichiarazione si avrà per non eseguita nella parte per cui mancano i documenti.

« In caso d'impossibilità del dichiarante a procurarsi la firma del proprietario o locatario principale, egli dovrà farne menzione espressa nel certificato, accennandone le cause.

« Art. 45. Il verificatore esamina le dichiarazioni, supplisce d'ufficio alle mancanti, rettifica le inesatte, e forma la matricola dei contribuenti, indicandovi le tasse da ciascuno di essi dovute.

« Art. 46. Le matricole saranno depositate per quindici giorni nella sala comunale, e questo deposito sarà dal sindaco notificato al pubblico con manifesto portante diffidamento agli interessati di produrre entro altri quindici giorni successivi quelle eccezioni che credessero loro competere.

« Art. 47. Trascorso il detto secondo termine di quindici giorni, il sindaco trasmetterà immediatamente la matricola colle eccezioni degli interessati all'intendente, il quale, sentito il direttore delle contribuzioni, risolve in via amministrativa le insorte controversie, e trasmette al direttore stesso la matricola colle dette eccezioni corredate delle emanate decisioni.

« Il direttore nulla avendo da eccepire sulle emanate decisioni, provvederà alle occorrenti rettificazioni delle matri-

cole, ed alla successiva compilazione dei ruoli sulle risultanze della medesima.

« Nel caso di dissenso tra l'intendente ed il direttore, promuoverà questi le determinazioni del Ministero di finanze.

« Art. 48. I ruoli dell'imposta saranno resi esecutorii dagli intendenti, e pubblicati.

« Art. 49. Contro le risultanze dei ruoli saranno ammesse le reclamazioni tanto in via amministrativa quanto in quella di contenzioso-amministrativo durante il perentorio termine di tre mesi, da computarsi dal giorno della pubblicazione dei ruoli medesimi.

« Tali reclamazioni non sospendono la riscossione dell'imposta, salvo però il diritto al rimborso.

« Art. 50. Nella revisione delle matricole da farsi annualmente si procederà colle norme prescritte dagli articoli 45, 46 e 47.

TORELLI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. La parola è al signor relatore.

TORELLI, relatore. La Commissione, d'accordo col Ministero, ha mutato l'articolo 50.

Nella legge presentata dal Ministero relativamente alle contribuzioni prediali, era detto che la tassa e la sovratassa per i comuni e le provincie dovessero mettersi in proporzione uguale delle imposte dirette; ora, invece di attendere ad inserire tale massima nella legge anzidetta, la si pone in questa, perchè vi trova miglior sede.

L'articolo sarebbe dunque concepito in questi termini:

« Le imposte a cui dovranno ricorrere le divisioni, le provincie ed i comuni, saranno ripartite in eguale proporzione tra l'imposta prediale e quella stabilita dalla presente legge, non che le altre dei fabbricati, dell'industria, commercio, professioni ed arti liberali. »

PRESIDENTE. La Commissione sostituisce quest'articolo all'articolo 51.

Lo leggo per metterlo ai voti. (*Vedi sopra*)

(È approvato.)

« Art. 52. L'imposta ordinata dalla presente legge decorrerà dal primo di gennaio 1853, e sono da tale epoca rinvocate tutte le contrarie disposizioni, le quali però continueranno ad essere applicabili per l'attivazione e riscossione della tassa personale-mobiliare relativa alle annate precedenti. »

(È approvato.)

TORELLI, relatore. La Commissione propone un ultimo articolo d'aggiunta, relativo alla prescrizione fiscale, il quale sarebbe così concepito:

« L'azione del fisco per la riscossione dell'imposta personale e mobiliare si prescrive nel periodo di tre anni, da computarsi dopo quello nel quale ebbe luogo la pubblicazione del ruolo. »

Una simile disposizione è già stata adottata dalla Camera nella legge relativa alle manimorte, epperò la Commissione credette necessario d'introdurla anche in questa, sia per l'uniformità, e sia perchè dopo tre anni sarebbe troppo difficile il trovare gli elementi da poter rimettere in vigore una tassa che fosse stata dimenticata in questo lasso di tempo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo d'aggiunta proposto dalla Commissione.

(È approvato.)

Prima di passare alla votazione dell'intera legge, ne darò lettura. (*Vedi vol. Documenti, pag. 53.*)

Ora si procede alla votazione sul complesso della legge per isquittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	122
Maggioranza	72
Voti favorevoli	85
Voti contrari	37

(La Camera adotta.)

PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZARE LA PROVINCIA DEL FAUCIGNY A CONTRARRE UN IMPRESTITO.

PERNATI, ministro dell'interno. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge, onde ottenere l'autorizzazione per la provincia del Faucigny di contrarre un mutuo di lire 200 mila. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 812.) Siccome si tratta di un affare che si connette necessariamente con lavori che debbono intraprendersi subito, così pregherei la Camera di voler dichiarare questa legge d'urgenza.

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro dell'interno della presentazione di questo progetto di legge, il quale, se non vi sono opposizioni, s'intenderà dichiarato di urgenza.

(È dichiarato d'urgenza.)

NOMINA DEL PRESIDENTE E D'UN VICE-PRESIDENTE DELLA CAMERA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'elezione del presidente della Camera.

Dovendosi procedere a questa nomina per scrutinio segreto, si farà l'appello nominale, e i signori deputati verranno a deporre la loro scheda nel cestello che trovasi posto sulla tribuna.

Leggo ora alla Camera l'articolo 8 del regolamento:

« I segretari verificano i numeri dei votanti. Sei scrutatori estratti a sorte fanno lo spoglio dello scrutinio, ed il presidente ne proclama il risultato. »

Domando alla Camera se intenda che si addivenga all'estrazione a sorte de' sei scrutatori.

Voci. No! no! Si faccia dalla Presidenza!

(Si procede all'appello nominale, alla votazione ed enumerazione delle schede.)

PRESIDENTE. Le schede sono 129; la maggioranza assoluta è per conseguenza di 65.

Risultamento della votazione:

Rattazzi ottenne voti	56
Bon-Compagni	23
Tecchio	22
Revel	20

Mameli 3 — Lisio 1 — Iosti 1 — Ravina 1 — Bellono 1 — Deforesta 1.

Nessuno avendo ottenuto la maggioranza assoluta, si rinnova la votazione.

La votazione è libera.

Si procede alla votazione.

Risultamento della votazione:

Votanti	129
Maggioranza assoluta	65
Rattazzi ebbe voti	38
Bon-Compagni	32
Tecchio	23
Revel	13

D'Aviernoz 1 — Iosti 1 — Scheda bianca 1.

Nessuno avendo ottenuta la maggioranza assoluta, si procederà alla votazione per ballottaggio tra i due candidati che ottennero maggior numero di voti, che sono i deputati Rattazzi e Bon-Compagni.

Risultamento della votazione:

Votanti	128
Maggioranza assoluta	65
Rattazzi	74
Bon-Compagni	32
Cavour Camillo	1
Scheda bianca	1

Il deputato Rattazzi avendo ottenuta la maggioranza assoluta di voti, lo proclamo presidente della Camera.

Per la nomina del deputato Rattazzi a presidente, essendo vacante il posto di vice-presidente, ne porrò all'ordine del giorno di domani questa nomina.

Molte voci. No! no! Subito!

PRESIDENTE. Siccome non era all'ordine del giorno d'oggi, egli è perciò che io proponevo di mettere all'ordine del giorno di domani la nomina.

Molte voci. No! no! Si nomini subito!

PRESIDENTE. Allora consulterò la Camera se intenda procedere subito alla nomina del vice-presidente.

(La Camera delibera affermativamente.)

Risultamento della votazione:

Votanti	124
Maggioranza assoluta	63
Tecchio ottenne voti	45
Bon-Compagni	21
San Martino	17

Mameli 14 — Dabormida 7 — Deforesta 4 — Pallieri 3 — Lisio 2 — Torelli 2 — Robecchi 1 — Revel 1 — Jacquier 1 — Cadorna 1 — Buffa 1 — Valerio Lorenzo 1 — Sineo 1 — Lanza 1 — Scheda bianca 1.

Nessuno avendo conseguito la maggioranza assoluta, si procederà ad una seconda votazione.

Risultamento della votazione:

Bon-Compagni ottenne voti	55
Tecchio	43
Ponza di San Martino	7

Mameli 5 — Dabormida 3 — Pallieri 1 — Moffa di Lisio 1 — Valerio Lorenzo 1 — Buffa 1 — Deforesta 1 — Schede bianche 2.

TORNATA DELL'11 MAGGIO 1852

Nessuno avendo ottenuta la maggioranza assoluta, si procederà alla votazione per ballottaggio tra i signori Bon-Compagni e Tecchio, i quali ebbero maggior numero di voti.

Risultamento della votazione:

Bon-Compagni ottenne voti . . .	77
Tecchio	36
Schede bianche	3

Il deputato Bon-Compagni, avendo ottenuto il maggior numero di voti, lo proclamo vice-presidente.
La seduta è sciolta alle 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

- 1° Discussione del progetto di legge per la concessione della strada ferrata da Torino a Susa;
- 2° Discussione del progetto di legge intorno all'amministrazione superiore della pubblica istruzione.

